

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria Fioretti

Presidente R.G.N. 15899/08

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

Dott. Maria Rosaria Cultrera

Consigliere

Dott. Maria Cristina Giancola

Consigliere

Dott. Carlo De Chiara

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Ud. 17.10.2012

S E N T E N Z A**(Motivazione semplificata)**

sul ricorso proposto da:

B [] G [] elettivamente domiciliata in
Roma, Largo Gen. Gonzaga 2, presso l'avv. Alessandro
Pazzaglia, che con l'avv. Nino Marino la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- ricorrente -**contro**

B [] G [] elettivamente domiciliato in Roma,
via Spalato 11, presso l'avv. Michele Ventola, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n.

OGGETTO:

Summa
22950/12

Cron. **22950**
Fiducie
Rep.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a meno dell'art. 52
della legge in quanto:
☐ a disposizione dell'ufficio
☒ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

1487
2012



460 del 7.4.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17.10.2012 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito l'avv. Pazzaglia per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Rosario Russo, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva dell'11.5.-6.5.2005 il
Tribunale di Trapani pronunciava la cessazione degli
effetti civili del matrimonio celebrato il 9.9.63 tra
G [] B [] e G [] B [], e con
successiva sentenza definitiva del 26.5-8.6.06
condannava il primo alla corresponsione di € 671,39 in
favore della seconda.

La decisione, impugnata da entrambe le parti (dal
B [] in via principale e dalla B [] in via
incidentale), veniva riformata dalla Corte di Appello
di Palermo, che riduceva l'importo dell'assegno di
mantenimento a € 250 mensili, annualmente rivalutabili.
Avverso la detta sentenza B [] proponeva ricorso
per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva con
controricorso l'intimato.

La controversia veniva quindi decisa all'esito



dell'udienza pubblica del 17.10.2012.

Motivi della decisione

Con il solo motivo di impugnazione ha denunciato vizio di motivazione, con riferimento all'avvenuta riduzione, nella misura di due terzi, dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.

Il detto importo era stato infatti determinato con l'accordo separatorio e la successiva modifica sarebbe riconducibile ad un errato apprezzamento dei riscontri emersi, quali la consistenza del reddito di essa ricorrente (che viceversa sarebbe pari alla metà rispetto a quello considerato), la diminuzione del reddito del marito (che al contrario sarebbe stata insussistente), l'omessa considerazione della comproprietà della casa coniugale, la contribuzione alle necessità lavorative del figlio, cui si sarebbe sottratto il

La censura è infondata.

In proposito va infatti osservato che la Corte di Appello, dopo aver premesso che l'attuale ricorrente " non è in grado, da sola, di mantenere il pregresso tenore di vita " pur beneficiando di redditi propri, ha poi ridotto l'importo dell'assegno posto a carico del

in ragione della duplice considerazione: a) del godimento esclusivo, da parte della ,



della casa coniugale di cui i coniugi erano comproprietari; b) delle " documentate esposizioni debitorie dell'obbligato ", da identificare (stando a quanto risultante dalla sentenza impugnata, oltre che dalle non contestate indicazioni contenute nel controricorso), negli oneri derivanti dalla locazione di un nuovo alloggio (resa necessaria dall'intervenuta cessazione della convivenza dei coniugi), e dalle anticipazioni di due erogazioni, rispettivamente di € 23.000 e di € 10.000, di cui la prima ricevuta per la ristrutturazione di altro alloggio.

La decisione impugnata, adottata sulla base di parametri correttamente individuati, risulta dunque riconducibile ad una non condivisa valutazione in punto di fatto da parte del giudice del merito, valutazione tuttavia non sindacabile in questa sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.200, di cui € 1.000 per



compensi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.l.g.s. 196/03.

Roma, 17.10.2012

Il consigliere estensore

Carlo Pini

Il Presidente

Antonio

Depositato in Cancelleria

13 DIC 2012

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso